

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2025, N. 6

**Disposizioni in materia di agriturismo d'epoca e di comunicazione dei dati.
Modifiche alla l.r. 30/2003.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Agriturismo d'epoca. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 30/2003

Art. 2 - Obblighi di comunicazione dei dati. Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 30/2003

Art. 3 - Entrata in vigore

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n) ed o), dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell'enoturismo e dell'oleoturismo in Toscana);

Vista la legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo);

Considerato quanto segue:

1. In analogia a quanto previsto dall'articolo 45 (Residenze d'epoca) della l.r. 61/2024, si prevede che gli agriturismi che alloggiavano i propri ospiti in immobili di particolare pregio storico-architettonico possano assumere la denominazione aggiuntiva di "agriturismo d'epoca";
2. Per adeguarsi alla nuova "governance" in materia di sistema informativo regionale del turismo posta dalla l.r. 61/2024 e, in particolare, alle nuove competenze attribuite alle comunità d'ambito turistico o unioni dei comuni, è necessario modificare le disposizioni relative all'obbligo di comunicazione dei flussi turistici da parte dell'imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche;
3. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

Art. 1

Agriturismo d'epoca.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 30/2003

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 3 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell'enoturismo e dell'oleoturismo in Toscana) è aggiunto il seguente:
"2 ter. Gli agriturismi che offrono alloggi ubicati in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), possono assumere la denominazione aggiuntiva di "agriturismo d'epoca".

Art. 2

Obblighi di comunicazione dei dati. Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 30/2003

1. L'articolo 10 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
Obblighi di comunicazione dei dati
 1. L'imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche è tenuto alla comunicazione dei dati richiesti per le finalità di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo) al comune capofila della comunità d'ambito turistico o all'unione dei comuni competente per territorio.
 2. L'imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche registra giornalmente, mediante apposita procedura telematica, i dati di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.
 3. Le modalità e le tempistiche delle comunicazioni dei dati di cui al comma 1 sono disciplinate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 72 della l.r. 61/2024."

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Art. 4

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 8 gennaio 2025

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 20.12.2024

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 20 novembre 2024, n. 286

Proponente:

Consigliere Gianni Anselmi

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 17 dicembre 2024

Approvata in data 20 dicembre 2024

Divenuta legge regionale 56/2024 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell'enoturismo e dell'oleoturismo in Toscana), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 23 giugno 2003, n. 30](#)